

Il giusnaturalismo moderno



“Per bene intendere il potere politico e derivarlo dalla sua origine...”

J. Locke, *Secondo trattato*, § 4 in *Due trattati sul governo*, a c. di L. Pareyson, Utet, Torino 1948, p. 229

Approfondimenti

di
Anselmo Grotti e Fausto Moriani

Il giusnaturalismo moderno

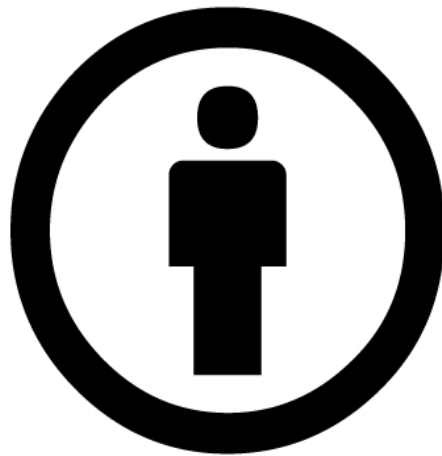
Giusnaturalismo classico-medioevale e giusnaturalismo moderno

Il giusnaturalismo moderno differisce da quello antico e medioevale anche per l'impronta individualistica. E' vero che la maggior parte dei giusnaturalisti insiste sulla sociabilità dell'uomo come legge naturale che lo spinge a unirsi agli altri uomini, ma si tratta appunto di una caratteristica dell'individuo, non della proprietà attribuita da Aristotele all'uomo di essere un animale sociale e politico già da sempre, cioè in quanto iscritto in una totalità più vasta e organica, nella vita della famiglia, del villaggio e della città, senza di cui non sarebbe quello che è. Questa connotazione individualistica di fondo, tipicamente moderna, è solo più evidente in un giusnaturalista particolare come Thomas Hobbes (1588-1679), per il quale l'uomo, allo stato di natura, è costitutivamente ostile ai propri simili, una belva, in effetti.



Il giusnaturalismo moderno

Imperatività e attributività



Secondo Norberto Bobbio (1909-2004), uno dei maggiori filosofi italiani del diritto e della politica, il giusnaturalismo antico e medioevale e il giusnaturalismo moderno si distinguono anche perché il primo accentua l'aspetto imperativo del dovere dei sovrani, e in generale di chi detiene il potere, di rispettare principi morali di giustizia, mentre il secondo accentua l'aspetto attributivo, cioè il diritto dei governati corrispondente a quel dovere e, anzi, fondamento di quel dovere. Si tratta di un passaggio concettuale graduale che approda all'affermazione del diritto fondamentale della libertà di coscienza come limite invalicabile del potere.

Il giusnaturalismo moderno

Giusnaturalismo e contrattualismo



Nelle concezioni dei giusnaturalisti circa l'origine dello Stato, in particolare in Althusius (1557-1638) e Pufendorf (1632-1694), compare la nozione di ~~contratto o~~ più propriamente, di patto che è centrale nelle filosofie politiche di autori detti, appunto, contrattualisti, come Hobbes (1588-1679), Locke (1632-1704), Rousseau (1712-1778), Kant, Fichte (1762-1714), perfino Hegel (1770-1831) e, tra i contemporanei, John Rawls (1921-2002), Robert Nozick (1938-2002) e James Buchanan (1919-2013). Giusnaturalismo e contrattualismo sono in effetti dottrine contigue e spesso complementari e molti contrattualisti sono anche giusnaturalisti, anche se con intensità e modalità talvolta sensibilmente diverse. Il contratto è una figura politica e razionale, non una realtà storica, secondo la quale la società umana nasce da un patto, da un accordo rivolto al futuro, tra uomini che attraverso di esso diventano un popolo, un nuovo e determinato soggetto politico. Il contratto dei giusnaturalisti spiega quindi lo Stato solo con se stesso, senza ricorso a Dio.

Il giusnaturalismo moderno

Stato di natura

L'individuazione, da parte dei giusnaturalisti, di una condizione umana logicamente antecedente alla costituzione di uno Stato retto da leggi civili e della necessità di raccordare le due condizioni, concorre in maniera determinante alla definizione della nozione di stato di natura, che tanta parte ha negli sviluppi del contrattualismo. Per esempio, in Hobbes (1588-1679) che concepisce quella condizione come diritto di tutti su tutto e conseguente conflitto universale, da cui uscire attraverso il patto.



Il giusnaturalismo moderno

Verso l'età dei diritti



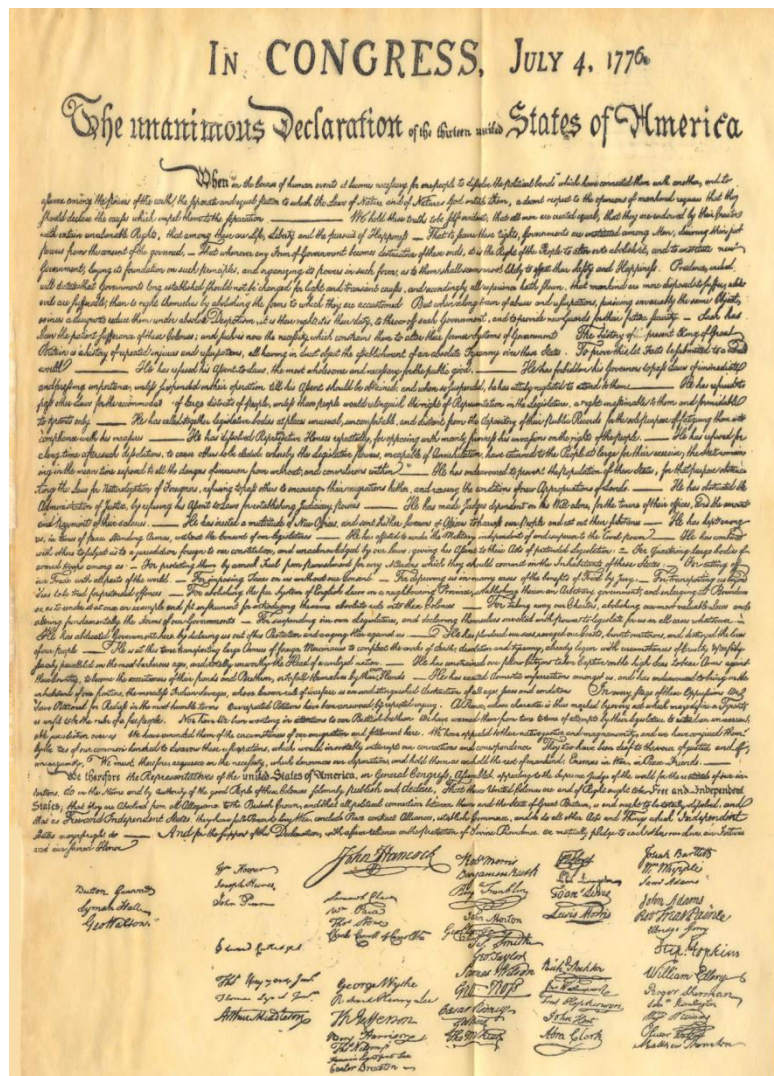
Il giusnaturalismo ha assolto la funzione di limitare il potere dello Stato e il giusnaturalismo moderno ha interpretato quella limitazione, in termini via via sempre più accentuati, dal punto di vista attributivo, cioè dei diritti, più che dal punto di vista imperativo, cioè dei doveri da parte di chi esercita il potere di rispettare principi morali di giustizia. Questa dimensione attributiva ha garantito vitalità al giusnaturalismo, che pure costituisce una posizione minoritaria nella filosofia del diritto attuale.

E' il nesso tra giusnaturalismo e età dei diritti, cioè in buona misura la nostra, segnata da tre grandi Dichiarazioni: la *Dichiarazione d'indipendenza* degli stati americani del 1776, la *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789 e la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* del 1948.

Il giusnaturalismo moderno

Verso l'età dei diritti:

Dichiarazione d'indipendenza 1776



Noi riguardiamo come incontestabili ed evidenti per se stesse le seguenti verità: che tutti gli uomini sono stati creati eguali, che essi sono stati dotati dal Creatore di certi diritti inalienabili, che tra questi diritti sono, in primo luogo, la vita, la libertà e la ricerca della felicità.

Il giusnaturalismo moderno

Verso l'età dei diritti:

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino 1789



Gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali nei diritti.

Il giusnaturalismo moderno

Verso l'età dei diritti:

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 1948



*Tutti gli esseri umani nascono liberi
ed eguali in dignità e diritti.*

Il giusnaturalismo moderno

Cristianesimo secolarizzato



Secondo Norberto Bobbio (1909-2004), uno dei più importanti filosofi italiani della politica e del diritto, la moderna dottrina del diritto naturale ha il suo vertice nella formula kantiana “sii persona e rispetta gli altri come persone” e può essere considerata come una secolarizzazione dell'etica cristiana.

“



A handwritten signature in black ink, which appears to be "Immanuel Kant".

Il giusnaturalismo moderno

Vitalità del giusnaturalismo

Nella filosofia contemporanea del diritto e della politica il giusnaturalismo non è prevalente. Tra i filosofi italiani una forma complessa di giusnaturalismo è proposta da Sergio Cotta (1920-2007) il quale distingue, ma non oppone diritto naturale e diritto positivo, bensì li concepisce come coalescenti nella costitutiva relazionalità dell'uomo, matrice della sua esistenza, che non può però realmente manifestarsi senza un contesto di regole e, più ampiamente, di pace. In questo senso egli parla di un diritto naturale vigente, cioè positivo.



Il giusnaturalismo moderno

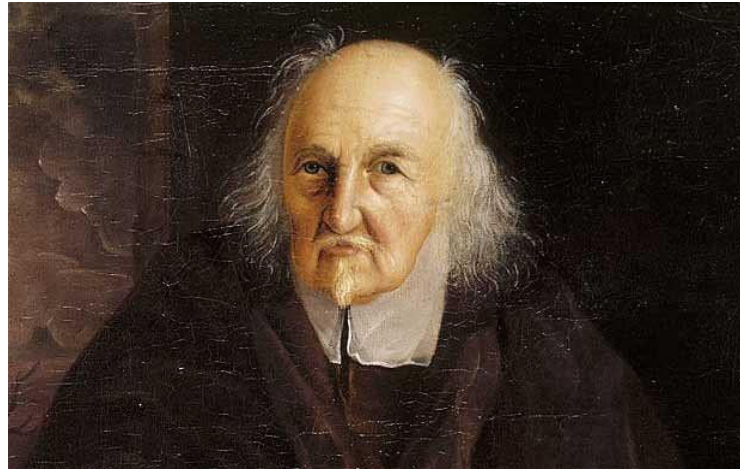
Vitalità del giusnaturalismo



Nella filosofia contemporanea del diritto e della politica il giusnaturalismo non è prevalente. Tra i filosofi contemporanei una forma di giusnaturalismo è proposta, in *Diritto naturale e storia* del 1953, da Leo Strauss (1899-1973) il quale, più che al giusnaturalismo moderno, irrimediabilmente segnato da un individualismo di fondo, guarda al giusnaturalismo antico e al senso della comunità e del bene comune che lo contraddistingue. Secondo Strauss, senza una distinzione naturale, cioè non storica e contingente, fra ciò che è giusto e ciò che non lo è, i diritti dell'uomo saranno sempre in pericolo, come dimostra l'orrore del Nazionalsocialismo.

Il giusnaturalismo moderno

Giusnaturalismo vs positivismo giuridico: *iustum quia iussum*

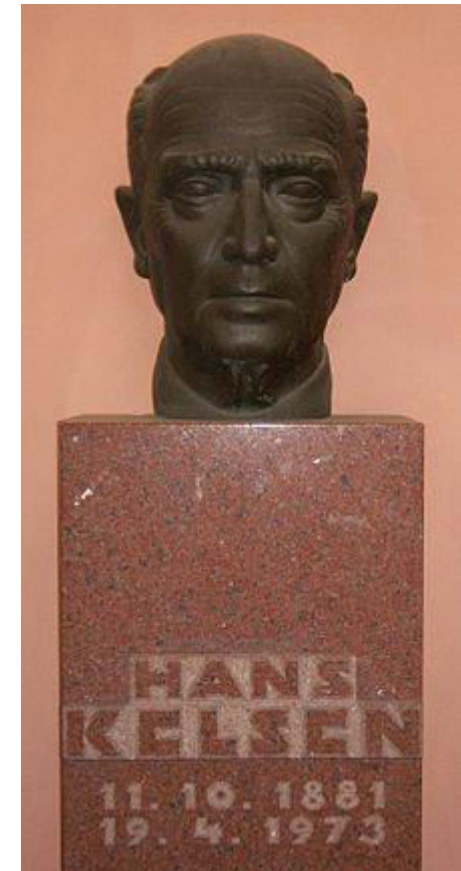


“
La posizione opposta al giusnaturalismo è il positivismo giuridico, che considera le leggi fondate non sulla loro naturale trasparenza alla ragione umana universale, ma sulla loro stessa esistenza. In realtà, con l'espressione positivismo giuridico, si intendono spesso due concezioni diverse, la prima delle quali argomenta che il fondamento della legge è nell'autorità che di fatto la pone, secondo la formula – in realtà di origine tomistica, quindi interna ad una forma di giusnaturalismo - *iustum quia iussum*, cioè è giusto perché è stabilito e comandato così e non altrimenti. Questa forma di positivismo giuridico risale a Thomas Hobbes (1588-1679) e, in questo autore, convive con il giusnaturalismo, perché egli la riferisce appunto alle leggi positive, proprie dello Stato, non al diritto naturale, cioè quello che vale nello stato di natura e non ha potere di coercizione. Nel diritto positivo
non veritas, sed auctoritas facit legem.

Il giusnaturalismo moderno

Giusnaturalismo vs positivismo giuridico: la dottrina pura del diritto

La posizione opposta al giusnaturalismo è il positivismo giuridico, che considera le leggi fondate non sulla loro naturale trasparenza alla ragione umana universale, ma sulla loro stessa esistenza. In realtà, con l'espressione positivismo giuridico, si intendono spesso due concezioni diverse, la più recente delle quali argomenta che in questione non è la giustizia di una legge, cioè una questione morale, ma la legalità, cioè una questione pura di validità e coattività. Il più insigne e influente teorico del positivismo giuridico è Hans Kelsen (1856-1938) che sviluppa una teoria pura del diritto di ispirazione kantiana, cioè intesa alla forma della legge come fondamento della legge stessa. Una norma giuridica ha sempre una forma ipotetica "se x, allora y" e si fonda quindi sull'imputabilità, cioè sull'implicazione di una sanzione in un'azione.



Il giusnaturalismo moderno

Rivincita del giusnaturalismo?

Il processo di Norimberga (1945-1946) contro i criminali nazisti e, più in generale, i tribunali internazionali in cui sono eventualmente puniti crimini che le legislazioni dei paesi cui appartengono gli incriminati non puniscono e anzi considerano conformi sono rivincite del giusnaturalismo sul positivismo giuridico?

